

## Dopo di noi, trust: strumento flessibile a tutela dei più deboli

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima*

“Possiamo sostenerlo con soddisfazione: la legge Dopo di noi conferma ancora una volta, semmai ve ne fosse bisogno, che il trust può essere una soluzione idonea per raggiungere scopi meritevoli come quello legato, in questo caso, alla cura e all’assistenza di persone con disabilità. A riprova della sua flessibilità, il trust riesce a regolare interessi meritevoli che non possono essere tutelati dagli strumenti offerti dall’attuale ordinamento normativo interno”. Stefano Loconte anticipa a IPSOA Quotidiano i temi di cui parlerà al Salone del Risparmio, nel corso della conferenza "Dopo di noi. Pianificare la successione e tutelare i soggetti più deboli".

Si svolge il 13 aprile a Milano, nell’ambito del **Salone del Risparmio** in corso al MICO, la conferenza “Dopo di noi. Pianificare la successione e tutelare i soggetti più deboli”. Abbiamo intervistato uno dei relatori, l’avvocato **Stefano Loconte**.

### **Avvocato Loconte, quali sono i soggetti che possono beneficiare della Legge Dopo di noi?**

La norma è rivolta alle famiglie di persone con disabilità grave e la finalità principale è quella di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia del disabile dopo che siano venuti a mancare i suoi genitori o altri familiari che possano prendersi cura di lui.

Vengono quindi disciplinate diverse misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, allorché manchino entrambi i genitori, oppure questi non siano in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o, comunque, quando venga deciso di iniziare una progressiva presa in carico della persona disabile da parte di strutture assistenziali già durante la vita dei genitori, nella prospettiva della loro mancanza.

Lo stato di disabilità grave è accertato con le modalità indicate nella legge n. 104/1992, ovvero dalle unità sanitarie locali mediante apposite commissioni esaminatrici (tradizionali commissioni medico-legali integrate da un operatore sociale e da un esperto nella specifica patologia).

In merito preme ricordare come l’art. 3 della legge 104/92 preveda che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo la connotazione di gravità, invece, viene assunta nei casi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Ai fini della Legge Dopo di noi non vengono considerate le disabilità determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

### **A quali esigenze viene incontro la legge, quali problemi permette di risolvere?**

L’idea di fondo della legge Dopo di noi è quella di limitare l’istituzionalizzazione dei soggetti affetti da disabilità grave, cercando di facilitare la loro integrazione all’interno della società e

garantendo degli standard di assistenza sanitaria e sociale.

Il raggiungimento di tale finalità avviene operando su due differenti binari: pubblico e privato.

Dal punto di vista dell'intervento pubblico è stato previsto che le regioni debbano assicurare l'assistenza sanitaria e sociale ai beneficiari della legge Dopo di noi, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni: le Regioni sono chiamate a garantire i macro-livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.

È stato altresì istituito un Fondo pubblico per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, la cui dotazione è stata determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il Fondo servirà a finanziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione che abbiano come fine quello di impedire l'isolamento delle persone disabili e di permetter loro di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile. Tra le varie finalità dettagliatamente elencate nella norma vi sono la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative (ad esempio, di co-housing) e lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana.

Dal punto di vista privato, invece, sono state previste una serie di agevolazioni fiscali volte a promuovere e ad agevolare i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: le liberalità effettuate da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative, l'istituzione di trust, la costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali con beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati da un contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS (riconosciute come persone giuridiche che operano nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave).

In questi ultimi casi l'obiettivo è certamente quello di attribuire alla persona disabile un patrimonio tale da poter far fronte alle svariate esigenze del soggetto, anche a seguito del decesso dei genitori o di coloro che hanno avuto modo di prestar loro l'opportuna assistenza. A tal uopo è possibile individuare uno o più soggetti che avranno l'onere - attenendosi a delle specifiche previsioni - di gestire tale patrimonio in favore della persona disabile, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti ed attenendosi alle indicazioni fornite da coloro che hanno messo il proprio patrimonio a disposizione dell'effettivo beneficiario.

### **Tecnicamente, in che modo la legge interviene nell'aspetto privato e quali sono le modalità con cui accedere alla legge?**

La novità più rilevante è l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni nonché l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e ipocatastale (ove dovute) per i beni e i diritti che vengono apportati in un trust, ovvero per quelli gravati da vincoli di destinazioni o destinati a fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Per poter godere di esenzioni e agevolazioni, lo strumento giuridico che si intende realizzare deve essere istituito unicamente in favore di persone con disabilità grave e deve perseguire l'esclusiva finalità dell'inclusione sociale, della cura e dell'assistenza delle stesse persone, in favore del quale è istituito (che devono essere descritte dettagliatamente nell'atto istitutivo/costitutivo).

Inoltre, proprio l'atto istitutivo/costitutivo assume un **ruolo fondamentale** per poter usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa, in quanto dovrà essere redatto con particolare attenzione e dovrà rispettare una serie di requisiti ben individuati dalla norma, tra cui spiccano la forma pubblica e l'individuazione di una serie di elementi, quali, a mero titolo esemplificativo: tutti i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, le attività necessarie a garantire la cura ed il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità grave e quelle finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione delle stesse, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, le modalità di rendicontazione a loro carico, etc.

### **Come incide tale norma sui trust istituiti in Italia?**

Possiamo sostenere con soddisfazione che la norma conferma ancora una volta, semmai ve ne fosse bisogno, che il trust può essere certamente una soluzione idonea per raggiungere scopi meritevoli come quello legato, in questo caso, alla cura e all'assistenza di persone con disabilità.

In realtà nel sistema normativo anglosassone, "patria natia" dell'istituto, tale riconoscimento risale a tempi immemori; basti pensare ai c.d. "charitable trusts", presi in considerazione a livello legislativo fin dal Charitable Uses Act del 1601, il cui preambolo elencava, a titolo esemplificativo, le finalità rientranti in un "charitable intent", e precisamente: il soccorso dei vecchi e dei poveri; il soccorso di soldati e marinai invalidi o mutilati; la fondazione ed il sovvenzionamento di scuole ed il mantenimento di giovani agli studi superiori; etc.

In Italia, tale processo di riconoscimento è in atto: l'istituto, sempre meglio accolto nel sistema normativo, è ormai sdoganato da un utilizzo troppo spesso accompagnato da una certa diffidenza causata dalla negativa visibilità mediatica assunta in seguito ad alcune vicende giudiziarie.

La legge Dopo di noi rappresenta un'ulteriore conferma non solo della **genuinità** dello strumento giuridico trust, ma anche della sua **flessibilità**: il trust riesce a regolare interessi meritevoli che non possono essere tutelati dagli strumenti offerti dall'attuale ordinamento normativo interno.

La stessa norma in qualche modo esalta i concetti di segregazione e pianificazione intrinseci nella natura del trust. D'altronde, nel caso di specie l'obiettivo è quello di segregare un patrimonio di soggetti terzi in favore della persona disabile ed allo stesso modo di pianificare le modalità con cui questo patrimonio dovrà essere gestito o, quantomeno, le finalità da perseguire.

Infine, uno degli elementi che debbono essere necessariamente previsti nell'atto istitutivo riguarda proprio la destinazione del patrimonio residuo a seguito del decesso della persona disabile.

### Salone del Risparmio

11-13 aprile - MiCo - Milano

Non perdere l'occasione di un confronto con i più autorevoli esperti in materia.

Iscriviti ora alla conferenza del 13 aprile 2017

"Dopo di noi. Pianificare la successione e tutelare i soggetti più deboli"

Consulta il [Dossier Wealth Management](#)

Leggi anche [Il trust autodichiarato in favore di disabili è fiscalmente operativo](#)